

DDL n. 3270

in discussione al Senato

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi

L'Ordine degli Psicologi, la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, la Consulta dei Direttori dei Dipartimenti di Psicologia, l'Associazione Italiana di Psicologia, che sono i più importanti organi di rappresentanza accademica, scientifica e professionale della psicologia italiana, esprimono apprezzamento per la volontà di regolamentare una materia così complessa come le professioni non organizzate in ordini e collegi e in merito al disegno di legge n. 3270 rilevano le seguenti criticità che possono pregiudicare la tutela della salute degli utenti.

Il DDL 3270 affida alle associazioni professionali di natura privatistica i compiti di valorizzare le competenze dei propri iscritti e promuovere la loro formazione continua, vigilare sulla condotta professionale degli associati, agevolare le scelte e tutelare gli utenti nel rispetto delle regole della libera concorrenza (art. 2). Nello stesso tempo, però, assegna alle stesse associazioni la funzione di (i) individuare i titoli di studio necessari, indicare l'eventuale obbligo di aggiornamento ed accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo (art. 5) e (ii) rilasciare attestazioni relative agli *standard* qualitativi e di qualificazione professionale, che tuttavia non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale (art. 7). Poiché si prevede che le associazioni, oltre a promuovere e controllare l'attività degli associati, debbano definire anche i percorsi formativi e i contenuti professionali, il DDL 3270 sembra proporre un sistema interamente fondato sull'autoreferenzialità, privo di organismi esterni e indipendenti cui affidare procedure di valutazione, controllo e accreditamento.

Il DDL 3270 non definisce alcuna professione e rinvia ogni definizione delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative alla normativa tecnica UNI da sviluppare con il contributo delle stesse associazioni e forme aggregative, prevedendo la possibilità che le stesse possano anche costituire organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza (art. 9). Esplicitamente il DDL 3270 vieta alle associazioni l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi (art. 2, comma 5) e l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti (art. 2, comma 6). Tuttavia, in assenza di precisi criteri di demarcazione concettuale, curriculare e metodologica e di definite procedure di controllo e sanzione, è possibile che gli scopi e le attività delle professioni oggetto del presente DDL possano confliggere o parzialmente sovrapporsi a quelli delle professioni ordinate.

Attualmente sono numerose le professioni non regolamentate che agiscono in un ambito concettuale, metodologico e terapeutico che in parte corrisponde a quello della psicologia. Il V rapporto elaborato dal CNEL nel 2005 - a tutt'oggi il documento più citato in materia - rileva la presenza di cinque associazioni diverse che si occupano di counseling¹ e di dodici associazioni che si occupano di "cure psichiche", come quelle degli armonizzatori familiari, degli psico-filosofi e degli operatori *Reiki amore universale*. Tra le associazioni di "medicina non convenzionale" compaiono cinque associazioni di musicoterapia e un numero imprecisato di associazioni che

¹ L'attività del counseling si riassume interamente ed esattamente nella consulenza psicologica breve, detta anche focale o sostegno psicologico, attività clinica che dal 1989 in Italia il Legislatore ha inteso affidare a psicologi professionisti iscritti all'Albo con una specifica formazione.

lavorano su problematiche di carattere psichico e relazionale. Nell'ambito "sanitario", infine, figurano diverse associazioni che si occupano di tematiche psicologiche e psicopedagogiche.

Diversamente da quanto accade per le professioni non regolamentate, per acquisire il titolo di psicologo occorre completare un percorso universitario quinquennale, espletare un tirocinio professionalizzante *post lauream* di durata annuale, superare un Esame di Stato ed ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Come previsto dalla Costituzione (art. 33, comma 5), l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale rappresenta una garanzia che la formazione di chi esercita professioni suscettibili di incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi pubblici generali meritevoli di specifica tutela, sia adeguata alla bisogna (Senato della Repubblica, Legislatura 16^a, 7^a Commissione permanente, Resoconto sommario n. 350, 1 febbraio 2012). Per dedicarsi alla cura e terapia psicologica, una volta iscritti all'Ordine degli Psicologi (o dei Medici Chirurghi), occorre acquisire un'ulteriore specializzazione almeno quadriennale e richiedere l'annotazione nell'Albo per l'esercizio della psicoterapia. Un così complesso percorso di formazione e abilitazione garantisce che gli psicologi acquisiscano principi, conoscenze, modelli e metodi condivisi dalla comunità scientifica internazionale e li utilizzino in modo competente ed etico al fine di promuovere lo sviluppo, il benessere e l'efficacia di individui, gruppi, organizzazioni e società, e offrire un efficace servizio a utenti e cittadini nel rispetto del diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione.

L'approvazione del DDL 3270, così come è adesso formulato, rappresenta un riconoscimento di fatto delle associazioni che operano nel campo delle problematiche psicologiche e offrirebbe una legittimazione a pratiche che non sempre posseggono i requisiti della evidenza scientifica e della correttezza deontologica². Il delegare a dette associazioni il riconoscimento di *eventuali* requisiti per la partecipazione all'associazione, come ad esempio i titoli di studio relativi alla attività professionale, o l'*eventuale* obbligo di aggiornamento professionale continuo, potrebbe alimentare l'istituzione di nuove figure professionali che utilizzano conoscenze e strumenti di tipo psicologico senza averne le competenze e senza aver completato alcun periodo di formazione e praticantato presso sedi accademiche o legalmente riconosciute, oppure offrono prestazioni e servizi finalizzati al benessere psicologico adottando tecniche e procedure prive di fondamento scientifico e documentata efficacia, in qualche caso sconfinando nella manipolazione e nel plagio.

Per questi motivi, l'Ordine degli Psicologi, la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, la Consulta dei Direttori dei Dipartimenti di Psicologia e l'Associazione Italiana di Psicologia, consapevoli della responsabilità sociale del loro ruolo, nell'auspicare che la tutela della salute sia riservata alle sole professioni ordinate, chiedono che il legislatore renda più esplicita la demarcazione tra le professioni ordinate e le professioni non organizzate in ordini o collegi e chiarisca a quali specifiche sanzioni, oltre a quelle previste dall'art. 348 del CPP, incorrano coloro che pur iscritti ad associazioni e loro aggregati svolgano attività proprie di professioni ordinate e chi dovrà vigilare in merito a tali adempimenti.

² Stando a quanto riportato dal CNEL in merito alle associazioni dedite alla "cura psichica" nella metà dei casi tali pratiche potrebbero essere affidate a persone che vantano un titolo di scuola superiore (Tab. 9) e che potrebbero non essersi mai sottoposte a verifiche pubbliche in merito alle competenze possedute, come invece richiesto a tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.